TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 110

Applicazione dell'imposta sul valore locativo in luogo dell'imposta di famiglia

I comuni delle ultime quattro classi indicate nell'articolo 11 che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facolta' di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 6 aprile 1945 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-110-applicazione-dell-imposta-sul-valore-locativo-in-luogo-dell-imposta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it